

DESCRIZIONE DEGLI INCENTIVI E DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

SEZIONE I - DESCRIZIONE DEGLI INCENTIVI

Nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori la Banca è, di norma, remunerata dalla propria clientela. Vi sono, tuttavia, delle ipotesi in cui la Banca in relazione alla prestazione di servizi di investimento o accessori percepisce onorari, commissioni o benefici non monetari (di seguito "Incentivi") da soggetti terzi o da persone che agiscono per conto di soggetti terzi oppure li corrisponde a questi ultimi.

La normativa di riferimento permette alla Banca di ricevere e corrispondere legittimamente incentivi qualora siano volti ad accrescere la qualità del servizio reso al cliente e non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del Cliente. Gli incentivi sono volti ad accrescere la qualità del servizio prestato al cliente in quanto:

- 1) sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti;
- 2) non offrono vantaggi diretti alla Banca, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente interessato;
- 3) gli Incentivi percepiti o pagati su base continuativa sono giustificati dalla sussistenza di un beneficio continuativo per il Cliente.

La normativa di riferimento impone alla Banca di informare il Cliente, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio, dell'importo dei benefici monetari ricevuti o pagati. Qualora questi non siano immediatamente determinabili, la normativa di riferimento impone di indicare il relativo metodo di calcolo e di specificare successivamente l'esatto ammontare del pagamento o beneficio ricevuto o pagato. La Banca, ove applicabili, indica e quantifica separatamente, i benefici non monetari e fornisce una descrizione dei benefici non monetari di minore entità (1). Gli incentivi ricevuti in via continuativa dalla Banca, saranno rendicontati ai clienti su base individuale, almeno una volta all'anno, con indicazione dell'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati e indicazione anche dei benefici non monetari minori.

Con riferimento al servizio di Gestione di Portafogli la Banca non può accettare e trattenere Incentivi con eccezione dei benefici non monetari di minore entità. Ne consegue che la Banca privilegia l'utilizzo di Fondi di classe istituzionale, che non prevedono retrocessioni di commissioni di gestione a favore della Banca stessa. In caso di utilizzo di fondi che prevedano tali retrocessioni o la corresponsione di qualsiasi ulteriore beneficio monetario in favore della Banca, quest'ultima

¹ Benefici non monetari di minore entità sono:

- a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente;
- b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
- c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;
- d) ospitalità di un valore *de minimis* ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).).

trasferisce interamente i benefici monetari ricevuti ai singoli clienti informandoli dei benefici ad essi trasferiti.

La Banca nel servizio di Gestione di Portafogli non accetta pertanto benefici non monetari, salvo che siano di minore entità.

INFORMATIVA SUGLI INCENTIVI PAGATI O FORNITI DA O A UN TERZO

Conformemente alla normativa di riferimento, la Banca ha effettuato un'analisi degli Incentivi pagati o forniti a o da un terzo in relazione ai servizi prestati, verificando che gli stessi sono idonei e quindi ammissibili in quanto accrescono la qualità del servizio offerto al cliente e non ostacolano l'adempimento da parte della Banca stessa dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente. Sulla base delle predette analisi, la Banca ha individuato gli Incentivi percepiti sulla base degli accordi di collocamento con le società prodotte e gli accordi di distribuzione con le imprese assicurative.

In adempimento degli obblighi di cui sopra, si rende noto, pertanto, con il presente documento che la Banca percepisce/versa da/a terzi i seguenti Incentivi.

CONSULENZA E COLLOCAMENTO DI QUOTE/AZIONI DI OICR

La Banca riceve dalle Società Produttore per le quali svolge attività di collocamento di quote o azioni di OICR una remunerazione per il servizio prestato. Tale remunerazione è costituita, alternativamente o cumulativamente in base agli accordi commerciali intercorsi, dalle seguenti componenti:

- retrocessione fino ad un massimo del 100% delle commissioni di sottoscrizione effettivamente percepite, ove previste dal Prospetto Informativo, per tutti gli OICR commercializzati dalla Banca;
- retrocessione stabilita in maniera fissa (cd. retrocessione fissa), ovvero come percentuale (cd. retrocessione percentuale) delle commissioni di gestione e/o distribuzione indicate nel Prospetto Informativo; taluni accordi tra Banca e Sgr prevedono la corresponsione di una retrocessione fissa e di una componente variabile, stabilita di volta in volta su specifici OICR e/o per un lasso di tempo determinato (cd. retrocessione mista);
- retrocessione di una percentuale fino ad un massimo del 100% delle commissioni di rimborso effettivamente percepite, ove previste dal Prospetto Informativo, per tutti gli OICR commercializzati dalla Banca;
- retrocessione di una percentuale dei diritti fissi applicati sulle sottoscrizioni, ove specificatamente prevista dagli accordi intercorsi tra Banca e Sgr.

La Banca, nello svolgimento della propria attività di consulenza e collocamento di quote/azioni di OICR nei confronti della clientela, non intende percepire benefici non monetari di entità diversa da quelli minori; in ogni caso resta fermo che qualora la Banca dovesse percepire benefici non monetari non di minore entità provvederà a fornire ai clienti, ex ante ed ex post su base individuale, dettagliata informativa.

La Banca, inoltre, può percepire benefici non monetari di minore entità, comunque destinate al miglioramento dei servizi o a rendere possibile la prestazione dei servizi stessi.

Si tratta, ad esempio, di partecipazioni a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento o di qualsiasi altro beneficio non monetario di minore entità consentito dalla normativa tempo per tempo vigente.

DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA W-BIS.3 DEL D. LGS 58/98

La Banca riceve dalle Imprese di Assicurazione per le quali svolge attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi di cui all'art. 1 comma w-bis.3 del D.Lgs 58/98 una remunerazione per il servizio prestato. Tale remunerazione può essere costituita, alternativamente o cumulativamente in base agli accordi commerciali intercorsi, dalle seguenti componenti:

- commissioni di upfront nella misura tempo per tempo prevista dagli accordi vigenti
- management fee in misura percentuale sull'importo versato dal cliente e corrispondente alla quota parte delle commissioni applicate dalla compagnia al cliente stesso, nella misura tempo per tempo prevista dagli accordi vigenti.

La Banca, nello svolgimento della propria attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, non intende percepire benefici non monetari di entità diversa da quelli minori; in ogni caso resta fermo che qualora la Banca dovesse percepire benefici non monetari non di minore entità provvederà a fornire ai clienti, ex ante ed ex post su base individuale, dettagliata informativa.

La Banca, inoltre, può percepire benefici non monetari di minore entità, comunque destinati al miglioramento dei servizi o a rendere possibile la prestazione dei servizi stessi.

Si tratta, ad esempio, di partecipazioni a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento o di qualsiasi altro beneficio non monetario di minore entità consentito dalla normativa tempo per tempo vigente.

GESTIONE DI PORTAFOGLI

Nell'ambito del servizio di Gestione di Portafogli la Banca può percepire benefici non monetari di minore entità, comunque destinati al miglioramento dei servizi o a rendere possibile la prestazione dei servizi stessi.

Si tratta, ad esempio, di partecipazioni a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento o di qualsiasi altro beneficio non monetario di minore entità consentito dalla normativa tempo per tempo vigente.

LEGITTIMITÀ DEGLI INCENTIVI

La Banca, nello svolgimento della propria attività di distribuzione di servizi e prodotti finanziari nei confronti della clientela, non intende percepire benefici non monetari di entità diversa da quelli minori; in ogni caso resta fermo che qualora la Banca dovesse percepire benefici non monetari non di minore entità la stessa avrà preventivamente condotto un test di legittimità degli stessi fornendo ai clienti dettagliata informativa comprendente le relative valutazioni effettuate in merito.

La ricezione di incentivi consente alla Banca di accrescere la qualità dei servizi prestati al Cliente, consentendo l'accesso ad un'ampia gamma di strumenti Finanziari.

Inoltre, la Banca associa al servizio di collocamento quello di consulenza in materia di investimenti, effettuando, nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, una valutazione con cadenza almeno annuale dell'adeguatezza del portafoglio del Cliente e prestando l'attività di assistenza

successiva in favore del Cliente medesimo.

È comunque fatto salvo il diritto del cliente di chiedere ulteriori informazioni in merito agli accordi conclusi dalla Banca con riferimento al singolo prodotto rientrante nelle categorie di cui sopra.

SEZIONE II – DESCRIZIONE DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

1. Definizione di Conflitto di Interesse

La Banca è un Intermediario che presta alla clientela una pluralità di servizi i quali possono determinare l'insorgere di conflitti di interesse tra la Banca stessa e i suoi clienti ovvero tra i suoi clienti, nel momento della prestazione di servizi di investimento o di servizi accessori o di una combinazione degli stessi. Ulteriori conflitti possono insorgere a seguito della percezione di incentivi da parte della Banca nello svolgimento di servizi nonché dalla remunerazione e dai piani di incentivazione adottati dalla Banca.

La Banca attua e mantiene un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse elaborata tenuto conto delle dimensioni e dell'organizzazione della Banca stessa nonché della natura, dimensioni e complessità della sua attività. Tale politica tiene anche conto delle circostanze che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività degli altri soggetti appartenenti al Gruppo.

Nel prosieguo si fornisce una descrizione sintetica della politica di gestione dei conflitti di interesse applicata dalla Banca.

Ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) 2017/565 (di seguito il "Regolamento 565"), un'ipotesi di conflitto di interesse ricorre quando nella prestazione di servizi di investimento e accessori o di una combinazione di essi, la Banca, un soggetto rilevante (***) o una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto, con la Banca:

- possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese del cliente;
- abbia nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;
- abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- svolgono la stessa attività del cliente;
- ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato dal cliente sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

(** «soggetto rilevante» è uno dei seguenti soggetti: a) amministratore, socio o equivalente, dirigente o consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede; b) dipendente della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo della Banca e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte della Banca; d) persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi alla Banca nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della Banca”(cfr art. 2, co. 1, n. 1 del Regolamento 565)).

2. Riferimenti Normativi

Direttiva 2014/65/CE (MiFID): considerando 56, art. 16 “Requisiti organizzativi”; art. 23 “Conflitti di Interesse”;

Regolamento (UE 565/2017): Considerando 47; 48; e, in particolare, gli artt. 33 “Conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti”; 34 “Politica sui conflitti di interesse”; e. 35 “Registro dei servizi o delle attività che danno origine a conflitti di interesse pregiudizievoli”; D. Lgs. N. 58/1998 (T.U.F.): art. 21 “Criteri generali”.

3. Politica di individuazione, prevenzione e gestione delle situazioni di conflitto di interesse

Il verificarsi di situazioni di potenziale conflitto di interesse è, in una certa misura, connesso alle attività degli Intermediari che prestano alla Clientela una pluralità di servizi di investimento. Il legislatore comunitario ha infatti preso atto che l'esercizio simultaneo di una pluralità sempre più ampia di servizi e attività di investimento da parte degli Intermediari ha aumentato le possibilità di sussistenza di conflitti tra queste diverse attività e gli interessi dei Clienti. Inoltre, avuto riguardo all'impossibilità per gli Intermediari di eliminare del tutto i conflitti di interesse, ha richiamato l'attenzione degli operatori sulla necessità di “prevedere regole volte a garantire che tali conflitti non si ripercuotano negativamente sugli interessi dei loro Clienti”. In particolare, prescrive che ciascun Intermediario:

- individui le circostanze che generino o possano generare un conflitto di interesse potenzialmente lesivo degli interessi di uno o più Clienti, ivi compresi quelli relativi alle preferenze di “sostenibilità ESG”;
- definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire e gestire tali conflitti
- predisponga e aggiorni periodicamente un registro nel quale si riportino i tipi di servizi di investimento o accessori o attività di investimento svolti dall'impresa o per suo conto per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere significativamente gli interessi di uno o più Clienti.

4. Le circostanze che generano o potrebbero generare conflitti di interesse

Preventivamente, Banca di Asti ha effettuato una mappatura delle possibili situazioni di conflitto di interesse, in funzione della propria struttura organizzativa/dimensionale e coerentemente con natura, dimensioni e complessità dell'attività posta in essere e ha adottato disposizioni organizzative e amministrative al fine di prevenire e gestire detti conflitti.

Nell'individuazione delle circostanze che generano o potrebbero generare conflitti di interesse la Banca tiene conto in particolare dell'esercizio simultaneo di una pluralità di attività (ad esempio, per le obbligazioni proprie, la Banca riveste il ruolo di soggetto emittente e soggetto collocatore, e definisce inoltre le cedole ed i prezzi per la negoziazione delle obbligazioni già emesse), ovvero di particolari tipologie di strumenti/prodotti finanziari, se:

- emessi dalla Banca/dal Gruppo o da soggetti collegati alla Banca;
- emessi, offerti o negoziati da soggetti legati alla Banca od a suoi Soggetti rilevanti da significativi rapporti d'affari;
- la Banca ha assunto su tali strumenti impegni di acquisto/sottoscrizione;
- gli emittenti risultano finanziati dalla Banca in misura rilevante;
- provenienti dal portafoglio di proprietà della Banca;
- la Banca ha definito il perseguimento di determinati obiettivi/strategie commerciali;
- la Banca percepisce/paga da/a terzi incentivi monetari o non monetari;
- intermediazione di strumenti finanziari tramite negoziatori collegati alla Banca.

Altre circostanze di cui la Banca tiene conto possono riguardare:

- eventuali attività di finanza di impresa;

- pubblicazione di studi, analisi e ricerche;
- conflitti di interesse tra clienti;
- concessione di finanziamenti subordinata all'acquisto/sottoscrizione/vendita di strumenti finanziari.

5. Le misure di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse adottate dalla Banca

A fronte di ciascuna potenziale fattispecie di conflitto individuata, Banca di Asti ha svolto una valutazione e, eventualmente, un adeguamento dei presidi di controllo/gestione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse giungendo, se del caso, ad inibire determinate tipologie di attività. Le misure adottate per il presidio dei conflitti individuati, peraltro, sono da leggersi in coordinamento con altre norme emanate nell'ambito del Gruppo in ottemperanza sia alla normativa concernente la prestazione dei servizi di investimento e/o accessori, sia ad altre disposizioni di carattere generale, quali, in via esemplificativa, le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento adottati.

Le misure individuate sono innanzitutto volte a:

- a) garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse, svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato e sulla base di procedure predefinite per eliminare/controllare detti conflitti;
- b) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- c) assicurare la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa;
- d) garantire l'assenza di ogni legame diretto tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- e) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- f) impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse;
- g) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra soggetti coinvolti in attività in conflitto.

Le principali misure di prevenzione e gestione individuate dalla Banca sono:

- a) definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta, disponendo in particolare che le funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture distinte;
- b) separazione fisica, logica ed organizzativa tra gli Uffici della Banca che prestano il servizio di gestione di portafogli e gli Uffici che prestano i servizi di esecuzione, negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari ovvero la gestione del portafoglio titoli di proprietà della Banca;
- c) procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del Cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il Cliente;
- d) procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al Cliente il rispetto di precise regole, come dettagliato nell'apposito allegato al presente Fascicolo Informativo;

- e) una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l'analisi delle contestazioni presentate dai Clienti venga svolta da personale estraneo all'operatività, per assicurare una maggiore indipendenza nella valutazione del reclamo stesso;
- f) un'apposita normativa interna che regola le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza;
- g) misure atte a garantire che le funzioni aziendali di controllo siano dotate di indipendenza ed autonomia e non partecipino alla prestazione dei servizi che sono chiamate a controllare;
- h) politiche di remunerazione a favore dei soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi di investimento che non favoriscano il prodursi di situazioni di conflitto di interesse con la clientela;
- i) la definizione di procedure per la gestione delle informazioni privilegiate in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- j) limitazioni o astensione dall'operatività in caso di conflitti che possano nuocere gravemente agli interessi di un cliente;
- k) l'adozione di una rigorosa procedura di valutazione dell'adeguatezza delle operazioni, bloccante in caso di conflitti di interesse più rilevanti.

6. Registro dei servizi che danno origine a conflitti di interesse

La Banca ha predisposto:

- un documento denominato “Mappatura Delle Situazioni Di Conflitto Di Interesse della Cassa di Risparmio di Asti” che contiene:
 - le fattispecie di conflitto di interesse in astratto ritenute rilevanti per la Banca, i criteri per individuare l'effettiva rilevanza del conflitto, le Unità Organizzative cui compete il monitoraggio dell'effettivo verificarsi dei criteri di rilevanza, i servizi di investimento interessati dal conflitto, le misure organizzative specifiche adottate per la gestione del conflitto, l'indicazione della rilevanza residuale del conflitto a fronte dei presidi adottati per ciascun servizio di investimento, le modalità di comunicazione alla clientela, i presidi sulla effettiva comunicazione e il contenuto della *disclosure* destinata alla clientela stessa;
 - le singole situazioni di conflitto di interesse che rientrano nei criteri di rilevanza previsti e per le quali, in caso di prestazione di un servizio o attività di investimento, sussiste un conflitto di interesse che sarà oggetto di *disclosure* alla clientela.
- un Registro dei Conflitti di Interesse informatizzato, nel quale sono riportate, annotando i tipi di servizio di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le operazioni per le quali la Banca ha ritenuto sussistesse un conflitto di interessi potenzialmente lesivo degli interessi di uno o più Clienti. Il Registro viene alimentato con le operazioni più rilevanti che rientrano nelle situazioni individuate nella “Mappatura Delle Situazioni Di Conflitto Di Interesse della Cassa di Risparmio di Asti” quando le singole operazioni effettivamente si concretizzano.

7. Monitoraggio, vigilanza e aggiornamento della politica di gestione dei conflitti d'interesse

Il Direttore Generale della Banca, su proposta della Funzione *Compliance*, con il supporto delle competenti Funzioni Aziendali ed acquisito il parere obbligatorio del Comitato di Direzione, elabora e propone al Consiglio di Amministrazione, qualora se ne ravvisi l'opportunità, modifiche ed integrazioni alla presente “Politica di Gruppo Conflitti di Interesse MiFID”. Inoltre, almeno annualmente, il Direttore Generale provvede, con le medesime modalità, a riesaminare i contenuti della “Politica di Gruppo Conflitti di Interesse MiFID” per l'eventuale loro revisione od aggiornamento.

La Banca ha inoltre definito una serie di presidi per l'individuazione dell'insorgenza di nuove situazioni di conflitto per l'aggiornamento della mappatura dei conflitti di interesse, che prevede il coinvolgimento delle Funzioni Aziendali preposte alla prestazione dei servizi di investimento, le quali comunicano alla Funzione *Compliance*, con ragionevole preavviso, l'eventuale avvio di nuovi processi o attività, nonché la modifica di quelli già definiti, per consentirne la valutazione, unitamente alle Funzioni Aziendali stesse. All'insorgere di nuove fattispecie di conflitto, il Comitato di Direzione, anche sulla base delle proposte formulate dalle competenti Funzioni e sentito il parere della Funzione *Compliance*, esprime un parere obbligatorio in relazione alla rilevanza del conflitto stesso, all'efficacia dei presidi posti in essere per la gestione del conflitto ed alla necessità di esplicitare tale conflitto alla clientela, fornendo alle strutture aziendali le informazioni necessarie per la trasposizione delle decisioni assunte nelle procedure informatiche - ove possibile - e/o in istruzioni operative per le Unità Organizzative interessate. L'aggiornamento delle fattispecie di conflitti di interesse è oggetto di successiva delibera da parte del Direttore Generale della Banca.

Ogni modifica essenziale apportata al presente documento sarà comunicata tempestivamente al cliente dalla Banca secondo le modalità indicate nel Contratto. Il Cliente può richiedere alla Banca maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse adottata.

8. Comunicazione dei conflitti di interesse rispetto ai quali la Banca non è grado di escludere, con ragionevole certezza, le conseguenze negative per il cliente

Laddove le misure organizzative e amministrative adottate dalla Banca per gestire i conflitti di interessi non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere gli interessi dei clienti, la Banca informa chiaramente il Cliente, prima della prestazione del servizio, della natura e delle fonti dei conflitti nonché dei rischi che si generano per il cliente in conseguenza di detti conflitti e in merito alle azioni intraprese per attenuarli (al riguardo si rimanda al par. 9).

In questo modo il Cliente può prendere una decisione informata in ordine alla opportunità di usufruire o meno del servizio di investimento o accessorio nel cui contesto sorgono conflitti di interesse.

9. Disclosure dei conflitti di interesse non oggetto di esplicitazione in sede di disposizione di singole operazioni

La Banca informa che i servizi di investimento, in particolare il servizio di gestione di portafogli, prestati dalla Banca stessa possono avere ad oggetto anche:

- strumenti finanziari emessi od offerti da soggetti partecipanti (direttamente o indirettamente) in misura rilevante al capitale della Banca o emessi/offerti da soggetti collegati alla Banca;
- strumenti finanziari emessi od offerti da soggetti legati alla Banca o ai suoi Esponenti Aziendali da significativi rapporti d'affari.

In tal caso, vi è il rischio che la Banca ottenga un guadagno finanziario o un vantaggio a scapito del cliente e che questo incorra in spese o perdite connesse agli investimenti effettuati. Al fine di mitigare tali rischi e gestire le situazioni di conflitto, la Banca ha adottato idonee misure e presidi organizzativi ed operativi per l'investimento nei suddetti prodotti riassunti al par. 5 della presente sezione e spiegati più dettagliatamente nella *policy* sui conflitti di interesse della Banca.